

Edizione di giovedì 25 Luglio 2019

IVA

Reverse charge: l'Agenzia apre all'integrazione fuori dallo Sdi

di Fabio Garrini, Francesco Zuech

AGEVOLAZIONI

La certificazione contabile delle spese di R&S

di Debora Reverberi

IVA

Prestazioni sanitarie B2B con fattura elettronica

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Ecobonus per la mobilità elettrica: nuovi fondi e più veicoli agevolati

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DICHIARAZIONI

Scade il 29 luglio il termine per il ravvedimento della dichiarazione Iva

di Federica Furlani

IVA

Reverse charge: l'Agenzia apre all'integrazione fuori dallo Sdi

di Fabio Garrini, Francesco Zuech

Da [tempo abbiamo sposato la tesi](#) secondo la quale la **richiesta di invio allo Sdi dell'autofattura** con la quale viene assolta l'imposta in relazione ad un'operazione passiva in inversione contabile, suggerita dall'Agenzia delle Entrate a più riprese (in particolare nella **Faq n. 36 del 27.11.2018** e più recentemente nella [circolare AdE 14/E/2019](#)) dovesse considerarsi **solo facoltativa**: ragioni di praticità e buonsenso portavano ad **ammettere** anche il più semplice (e rispondente al dettato normativo) assolvimento tramite **integrazione nei registri**, ossia al momento della registrazione della fattura ricevuta, senza produrre alcun documento da inviare al sistema di interscambio.

Di tale tenore si è sempre dimostrata anche **Assosoftware** (comunicato del 14 gennaio 2019, tesi ribadita più recentemente nel comunicato del **28 giugno 2019**), così come **Anc** e **Confimi Industria** (si veda da ultima la nota congiunta del 18 luglio).

Finalmente **anche l'Agenzia si allinea** a tale posizione con **Faq n. 36** pubblicata il 27 novembre 2018 e **aggiornata il 19 luglio 2019**; proprio in tale aggiornamento viene evidenziato che **non esiste alcun obbligo di inviare l'autofattura allo Sdi**.

Fattura elettronica e acquisti con inversione contabile

Ripercorriamo la **logica dell'adempimento**, per arrivare al recente chiarimento.

Nelle operazioni assoggettata a **reverse charge** interno ([articolo 17, comma 5](#) ss e [articolo 74, comma 7](#) e [8](#)) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare è quella dell'**integrazione**, che consiste:

1. nel **riportare sul documento l'aliquota e l'imposta**;
2. nell'effettuare la **protocollazione e l'annotazione nel registro vendite o corrispettivi** (per assolvere l'imposta) nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 gg ma con imputazione al mese di arrivo);
3. nell'**annotare** (senza più obbligo di protocollazione) l'operazione **nel registro acquisti** per esercitare il **diritto alla detrazione** (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#)).

L'integrazione (adempimento di cui al precedente punto 1), con riferimento ad una fattura XML, pare del tutto evidente, è **adempimento che materialmente non può essere realizzato**.

Quanto indicato nella Faq di novembre (così come nella **circolare 13/E/2018** e, ancora prima, anche nella [**circolare 45/E/2005**](#) § 2.7.2) non può pertanto che rappresentare **una alternativa ammissibile ma non certo obbligatoria**, in quanto non prevista da alcuna legge.

Anzi, a ben vedere, risulta contrario alla norma vigente, in quanto in passato la stessa Agenzia delle Entrate aveva **negato l'alternatività fra le due tecniche** per assolvere l'imposta in inversione contabile, autofattura o integrazione.

Come avevamo segnalato nel precedente intervento, la soluzione operativa pareva oltremodo semplice: essendo impossibile praticare sulla fattura **l'integrazione** di cui al punto 1, non resta che **applicare esclusivamente l'annotazione nei registri** (punti 2 e 3) **come se il documento fosse "virtualmente" integrato**.

Nulla vieta di generare un **allegato** di appoggio, **ma in formato analogico**, evitando il formato XML e la trasmissione al Sdi, che finirebbe nella grande totalità dei casi per **autocertificare i ritardi nell'applicazione dell'integrazione**.

Va peraltro osservato che, quando l'Agenzia ha proposto la soluzione dell'assolvimento tramite **autofattura** da inviare allo Sdi, si è sempre espressa in termini di **possibilità**, quale **"modalità alternativa all'integrazione della fattura"** attraverso la predisposizione di un altro documento (l'autofattura) che "può" (e non necessariamente "deve") essere inviato al Sistema di Interscambio.

In senso maggiormente distensivo è risultata anche la **circolare 14/E/2019** (§ 6.2) nella parte in cui precisa che con il documento in *Xml* **"il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento ... – inviare tale documento allo Sdi ... , così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione"**.

Argomentato *in contraiis* ciò significa che il contribuente può, in alternativa, **stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere** (alla vecchia maniera) **con l'integrazione sul cartaceo** evitando quindi di autocertificare probabili ritardi.

I **tempi** per assolvere l'imposta con inversione contabile sono infatti, a norma dell'[**articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972**](#), **molto stretti e proprio in tale aspetto risiedono i problemi nell'utilizzare un'autofattura Xml da inoltrare allo Sdi**: l'assolvimento entro il mese di arrivo della fattura, nei fatti, si presenta **incompatibile con una normale prassi aziendale e l'invio allo Sdi dell'autofattura**, oltre che adempimento aggiuntivo, si trasformerebbe in molti casi in una **"autodenuncia di ritardo"**.

Esempio: fattura elettronica relativa ad una **manutenzione della caldaia**, emessa il **30 giugno**, con applicazione del **reverse charge**, da integrare lo stesso giorno o al più tardi entro il 15 luglio ma con riferimento al 30 giugno.

Nella **Faq n. 36 aggiornata** si legge infatti come una modalità alternativa all'integrazione della

fattura possa essere la **“predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione”**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia **gli estremi della stessa**.

L'Agenzia precisa che *“che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – non deve essere obbligatoriamente inviato al Sdi, ma se l'operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore”*.

Nella sostanza, l'**autofattura** a cui l'Agenzia fa riferimento **non è una autofattura**, ma una **integrazione**, che **“per consuetudine” viene chiamata autofattura** (a dire il vero, come detto, si tratta di due procedure contrarie che non andrebbero confuse, neppure a livello terminologico), senza quindi che vi sia nulla da inviare al sistema di interscambio né, come precisa il testo aggiornato della Faq, al fornitore (in tal senso anche le precisazioni della [circolare AdE 14/E/2019](#) che, per chi volesse operare in Xml, chiariscono come tanto nella sezione cessionario/committente quanto in quella cedente/prestatore vadano sempre indicati i dati del primo).

Disturba, a dirla tutta, che l'Agenzia faccia ancora riferimento ad un **documento da produrre ed allegare alla fattura ricevuta**; a noi piace osservare come tale documento sembri del tutto inutile (lo scopo non era semplificare, dematerializzando i documenti?), in quanto l'integrazione potrebbe essere individuata **semplicemente nella (doppia) registrazione in contabilità (vendita/acquisti) del documento** ma non è il caso di spaccarsi troppo la testa poiché dal lato pratico siamo ancora tutti abituati a tener traccia su carta di quello che facciamo e quindi **l'integrazione sulla copia cartacea può rappresentare comunque un buon compromesso**.

Riepilogando, oggi possiamo **riassumere** la gestione delle varie casistiche da **reverse charge interno** e internazionale come segue:

- per il **reverse charge interno**, viene consentita l'**integrazione su carta senza invio al Sdi** (si evita così il rischio di palesare al fisco i ritardi nell'assolvimento dell'imposta);
- allo stesso modo ci si comporta per il **reverse charge intracomunitario**, salvo ovviamente l'obbligo di procedere all'indicazione della **fattura dell'esterometro**;
- infine, nel caso di **reverse charge per acquisti territoriali da extra UE** va emessa **autofattura articolo 17, comma 2** (quella vera) e sarà anche in questo caso necessario procedere con lo **spesometro**, ma con facoltà (riconosciuta [nella circolare AdE 14/E/2019](#) 6.1 e 6.4) di **emettere autofattura elettronica in self billing** (ossia compilando la sezione **“dati del cedente/prestatore”** con l'identificativo del fornitore extra UE e quelli della sezione **“dati del cessionario/committente”** con i propri oltre a compilare anche al sezione **“soggetto emittente”** con il valore CC) **rendendo così**

superfluo detto spesometro; in tal caso va però prestata attenzione alla **tempistica molto stringente entro cui l'autofattura va emessa ai sensi dell'articolo 21** (ad esempio entro il 15 del mese successivo a quello dell'ultimazione per i servizi generali, ma i tempi potrebbero essere ancora più stringenti per altre operazioni).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

La certificazione contabile delle spese di R&S

di Debora Reverberi

Fin dagli albori della disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta nell'ordinamento italiano dal **D.L. 145/2013**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 9/2014** e integralmente sostituito dall'[articolo 1, comma 35, L. 190/2014](#), (c.d. **Legge di Stabilità 2015**), è previsto a carico delle imprese beneficiarie l'**obbligo, originariamente circoscritto a quelle non soggette a revisione dei conti e prive di un collegio sindacale, di allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile**, rilasciata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali di cui al **D.Lgs. 39/2010**.

La L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha apportato alcune modifiche significative alla certificazione contabile del credito d'imposta R&S **già a decorrere dai crediti maturati nel periodo d'imposta 2018**, in deroga all'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. "Statuto del contribuente").

L'[articolo 1, comma 70, lett. f\), L. 145/2018](#), sostituendo integralmente il [comma 11 dell'articolo 3, D.L. 145/2013](#), ha conferito **un ruolo di primo piano alla certificazione contabile**:

- **generalizzando l'obbligo di certificazione** della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio, in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, **a tutti i soggetti beneficiari**, dunque anche alle imprese di grandi dimensioni soggette *ex lege* a revisione legale dei conti e a quelle con bilancio certificato;
- **subordinando la fruizione del credito**, tramite compensazione in modello F24, **a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione**.

Nelle imprese soggette *ex lege* a revisione legale dei conti la certificazione contabile deve pertanto essere rilasciata dal soggetto incaricato, mentre nelle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 39/2010](#).

Rimane invariato l'obbligo di osservanza dei principi di indipendenza a cui deve essere improntata l'attività del revisore.

In merito al contenuto della certificazione la normativa non stabilisce né un contenuto minimo, né uno schema predefinito, potendo pertanto assumere **forma libera purché attestati**:

- **la regolarità formale della documentazione contabile** (documenti e contratti rilevanti ai

fini dell'applicazione della disciplina agevolativa) e **la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall'impresa** (scritture contabili e risultanze di bilancio);

- **l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili di R&S.**

Nella [circolare direttoriale n. 38584 del 15.02.2019](#) il Mise ha precisato che, in sede di rilascio della certificazione contabile, non è richiesta al certificatore alcuna valutazione di carattere tecnico sull'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di R&S svolte dall'impresa: la certificazione attiene dunque esclusivamente l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, esulando da qualsiasi valutazione di ammissibilità dei progetti.

Quanto alla procedura a cui deve essere improntata l'attività di certificazione **la [circolare AdE 8/E/2019](#) ha evidenziato l'impossibilità di applicare criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare:** le verifiche devono essere svolte analiticamente su tutti i documenti rilevanti ai fini del credito R&S.

Per quanto concerne le modalità di conservazione della certificazione contabile, la previsione normativa di "allegazione al bilancio" va interpretata, come chiarito dalle [circolari AdE 5/E/2016](#) e [AdE 13/E/2017](#), come obbligo di conservazione e di esibizione unitamente al bilancio della documentazione contabile certificata, ai fini degli eventuali successivi controlli.

Si esclude espressamente, nella [circolare AdE 13/E/2017](#), che i soggetti tenuti alla redazione del bilancio debbano materialmente allegare al bilancio d'esercizio, depositato presso il registro imprese della Camera di Commercio competente, la documentazione contabile oggetto di certificazione.

Il termine entro il quale deve essere predisposta la certificazione contabile resta ancorato, in base alla [circolari AdE 5/E/2016](#):

- **alla data di approvazione del bilancio d'esercizio** del periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti ammissibili;

oppure

- **ai 120 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti ammissibili**, per le imprese non soggette all'approvazione del bilancio.

Il mancato rispetto del termine entro cui deve essere certificata la documentazione contabile costituisce una violazione meramente formale non sanzionabile, sebbene, in base alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, a decorrere dal periodo 2018 l'adempimento costituisca condizione formale per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

In merito invece al termine di conservazione presso l'impresa beneficiaria della documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità e l'effettività dei costi sulla base dei quali è determinato il credito d'imposta, la stessa [circolari AdE 5/E/2016](#) ha stabilito **l'applicabilità del periodo previsto dall'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#), con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale si conclude l'utilizzo del credito; la facoltà di compensazione del credito non soggiace a limiti temporali.**

Resta applicabile in base all'[articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013](#), limitatamente alle imprese **non obbligate ex lege alla revisione legale dei conti, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per la certificazione contabile del credito d'imposta per un importo non superiore a euro 5.000 su ciascun periodo, entro comunque il limite massimo di 10 milioni di euro.**

Sul tema, nella recente [risposta all'istanza di interpello n. 200 del 20.06.2019](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **la società a responsabilità limitata soggetta all'obbligo di revisione legale dei conti per superamento dei limiti dimensionali dell'[articolo 2477, comma 3, lett. c\), cod. civ.](#), non può beneficiare del credito d'imposta sulle spese di certificazione contabile.**

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Prestazioni sanitarie B2B con fattura elettronica

di Sandro Cerato

Per le **prestazioni sanitarie fatturate a soggetto passivo d'imposta deve essere emessa fattura elettronica** anche se la prestazione è posta in essere nei confronti di una **persona fisica**, e nel documento **non devono essere riportati i dati del soggetto fruitore** della prestazione stessa.

È quanto precisato dall'**Agenzia delle entrate** nella [risposta all'istanza di interpello n. 307](#) pubblicata ieri sul proprio sito internet, riguardante una **società operante nel settore sanitario** che eroga servizi di laboratorio e radiologici.

L'attività svolta nei confronti del paziente è in alcuni casi **fatturata ad una compagnia di assicurazioni** che invia i propri clienti presso la struttura per l'esecuzione di alcune prestazioni, che rimangono a carico della compagnia e che quindi vengono fatturate nei confronti della stessa.

Tuttavia, per esigenze amministrative, tra compagnia di assicurazione e la struttura sanitaria è stato concordato che nella fattura siano riportati i **nominativi dei pazienti con il riferimento al tipo di prestazione o esame erogato**.

La società istante ritiene che, poiché la fattura contiene dei **dati sensibili** (i nominativi dei pazienti) la stessa debba essere emessa in **formato analogico** senza invio allo Sdi.

L'Agenzia in primo luogo ripercorre il **complesso percorso normativo** che ha riguardato le prestazioni in oggetto, in quanto, in un primo momento, l'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#) ha posto il **divieto di fatturazione elettronica** per le operazioni effettuate (nel 2019) da quanti sono tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

Il divieto in questione, ricorda l'Agenzia, **prescinde da un'eventuale opposizione** all'invio dei dati da parte del paziente.

Successivamente, con la conversione in legge del **D.L. 119/2018** (avvenuta con **L. 135/2018**), è stato ulteriormente previsto che il **divieto di emissione della fattura elettronica si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

In buona sostanza, dal quadro normativo delineato emerge che il **divieto di emissione della fattura elettronica** richiede la presenza di **due requisiti**:

- la **prestazione eseguite deve essere di carattere sanitario** (e quindi posta in essere da un soggetto abilitato a tal fine);
- la **fattura deve essere emessa direttamente nei confronti della persona fisica** che fruisce della prestazione sanitaria.

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, l'Agenzia delle entrate, nella **risposta** in commento, fornisce le seguenti precisazioni:

- le **prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti di **persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente**, e ciò a prescindere dal soggetto che le eroga (persona fisica, società, ecc.), in quanto **si deve avere riguardo all'oggetto della prestazione e non al soggetto che materialmente fattura** la prestazione (il medico direttamente piuttosto che la società o la struttura sanitaria cui lui si appoggia per erogare le proprie prestazioni);
- il **divieto di emissione della fattura elettronica**, viene ribadito, prescinde dall'eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, in quanto si tratta di un elemento ininfluente ai fini della verifica della tipologia di documento da emettere per la prestazione.

Nel caso di specie, come detto, nella fattura (emessa nei confronti della **compagnia di assicurazione**) sono indicati i **dati del paziente fruitore della prestazione**, ma ciò non esime il soggetto passivo ad emettere la fattura elettronica.

Infatti, osserva l'Agenzia, nella **fattura** deve essere riportata la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, ma **non vi è alcun obbligo di indicare i dati del paziente**.

Ragion per cui, secondo l'Agenzia delle entrate, **nel rispetto della tutela dei dati personali, nel documento non dovranno essere riportati i dati del paziente e la fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico ed inviata allo Sdi**.

Infine, allo scopo di rispettare eventuali **esigenze** delle **compagnie assicurative**, nell'adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese alle singole posizioni, pur nel rispetto della **privacy**, sarà possibile utilizzare **codifiche di varia natura** (come ad esempio il **numero di polizza o altre sigle** atte a individuare la prestazione e la persona che ne ha fruito).

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Ecobonus per la mobilità elettrica: nuovi fondi e più veicoli agevolati

di Clara Pollet, Simone Dimitri

La Legge di bilancio 2019 (**L. 145/2018**), come noto, ha introdotto **2 distinti incentivi** volti ad incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici o ibridi, i cosiddetti **ecobonus per la mobilità sostenibile**.

I benefici, previsti dalla **L. 145/2018**, prevedono:

- un **incentivo per i soggetti che acquistano**, anche in locazione finanziaria, **ed immatricolano in Italia** un veicolo non inquinante – **emissioni di CO₂, inferiori a 70 g/km** – di **categoria M1** nuovo di fabbrica, con **prezzo di listino** (prezzi ufficiali della casa automobilistica produttrice) **inferiore a 50.000 euro** (Iva esclusa). I veicoli di categoria M1 corrispondono, secondo la definizione dell'[articolo 47, comma 2, lett. b](#), [D.Lgs. 285/1992](#) – Nuovo codice della strada – ai mezzi **destinati al trasporto di persone**, aventi **almeno quattro ruote** e al **massimo otto posti** a sedere, oltre al sedile del conducente (**commi da 1031 a 1038**),
- un **incentivo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica**, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, **delle categorie L1e L3e** con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi (**commi da 1057 a 1064**).

Con la conversione in legge del Decreto crescita (**L. 58/2019**) è stato **ampliato l'ambito oggettivo dei benefici dedicati al settore “2 ruote”**: nello specifico, **l'articolo 10 bis L. 58/2019**, sostituisce integralmente il **comma 1057** della Legge di bilancio 2019, prevedendo per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano **nel 2019** un **veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e**, con **rottamazione** di un mezzo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, il riconoscimento di un **contributo pari al 30% del prezzo di acquisto**, fino ad un **massimo di 3.000 euro**.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve **appartenere alla categoria euro 0, 1, 2 o 3**, ovvero esser stato **oggetto di ritargatura obbligatoria** ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Scade il 29 luglio il termine per il ravvedimento della dichiarazione Iva

di Federica Furlani

Decoro il termine – **30 aprile 2019** – per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'esercizio 2018, **come possiamo rimediare alla mancata trasmissione della stessa entro il termine previsto?**

L'omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata autonomamente dal contribuente grazie al **ravvedimento operoso**, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 472/1997](#).

Il ravvedimento però è consentito solo se la regolarizzazione avviene **entro 90 giorni dalla scadenza** prevista per la presentazione.

Di conseguenza la **dichiarazione tardiva**, ovvero quella presentata entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, è considerata a tutti gli effetti **valida**, ferma restando l'applicazione della sanzione dovuta.

Scade pertanto il prossimo **29 luglio 2019** il termine per il **ravvedimento operoso** sulla **dichiarazione Iva 2019, che si perfeziona**:

1. **presentando la dichiarazione** stessa, senza particolari annotazioni sul frontespizio;
2. versando la **sanzione ridotta pari a € 25 euro** (1/10 di € 250) utilizzando il codice tributo **"8911"**.

Dopo 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti **omessa**, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.

Se il **ritardo nella trasmissione** della dichiarazione è **attribuibile al contribuente**, e l'intermediario **ha quindi assunto l'impegno alla trasmissione telematica dopo la scadenza del termine** di presentazione della dichiarazione (ad esempio il 3 maggio), tale data dovrà essere indicata come **"data dell'impegno"** sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare l'invio **entro un mese dall'assunzione dell'impegno**.

Nel contempo il contribuente provvederà al **versamento della sanzione di € 25 per la dichiarazione presentata in ritardo**.

Se invece **l'intermediario ha assunto l'impegno alla trasmissione nei termini** ma poi, per i più svariati motivi, non vi abbia provveduto, oltre alla regolarizzazione con pagamento delle sanzioni da parte del contribuente, **l'intermediario** deve **regolarizzare** con autonomo ravvedimento anche la **propria violazione** di **tardiva trasmissione telematica**.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24 intestato all'**intermediario** stesso, della **sanzione ridotta pari a € 51** utilizzando il codice tributo **"8924"**.

Trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o **nei 90 giorni successivi**, è sempre possibile **correggere o integrare** la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l'apposita casella del frontespizio **"Dichiarazione integrativa"**.

Presupposto fondamentale per poter presentare una **dichiarazione integrativa**, è che sia stata validamente presentata quella originaria.

Per quanto riguarda i termini, l'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#) prevede che **la dichiarazione Iva può essere integrata per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un **maggior o di un minore debito d'imposta** ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di **integrativa a favore del Fisco** sia a **favore del contribuente**, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l'accertamento ([articolo 57 D.P.R. 633/1972](#)), ovvero entro **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere (31.12.2024).

Per quanto riguarda l'eventuale **credito** risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esso può essere:

- **portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale**;
- utilizzato in **compensazione** ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) secondo le regole ordinarie;
- chiesto a **rimborso**, se sussistono i requisiti;

a **condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno, ovvero **30 aprile 2020**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è **presentata oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, ovvero oltre il **30 aprile 2020**, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, o chiesto a rimborso se sussistono i requisiti.

Se, ad esempio la **dichiarazione Iva integrativa 2019** venisse presentata nel periodo **1° maggio 2020 – 31 dicembre 2020**, nella dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, ovvero la **dichiarazione Iva 2021**, andrà indicato nel

quadro VN il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa 2019 e non chiesto a rimborso. **Credito che sarà compensabile dal 1° gennaio 2021.**

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)